Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1955, n. 1508.
Esecuzione dell'Accordo per lo scambio diretto dei pacchi postali fra l'Italia e l'Unione dell'Africa del Sud, firmato in Pretoria il 30 ottobre 1953 ed in Roma il 20 dicembre 1953. Pag. 726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509.
Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) . . Pag. 728

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1955.
Contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali per l'esercizio 1955-56 . . . Pag. 730

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Parasio, sita nell'ambito del comune di Imperia Porto Maurizio . . . . Pag. 730

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma . . . . Pag. 731
Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea . . . . Pag. 731

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Borgonuovo-San Martino-San Marco », con sede nel comune di Pocapaglia (Cuneo) . . . . . Pag. 731

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 731

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Milano. Pag. 731

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona . Pag. 732
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia . Pag. 732
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola Pag. 732
Scioglimento di trentasei Società cooperative di varie Provincie . . . . . Pag. 732

Ministero del tesoro:
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 733
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 736

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 736

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto col decreto Ministeriale 15 febbraio 1955 . . . . Pag. 737

Ministero della pubblica istruzione: Proroga dei termini di presentazione dei certificati delle abilitazioni e delle idoneità conseguite nei concorsi indetti con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, ai fini della valutazione nei concorsi a cattedre, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, in fase di svolgimento . . . . Pag. 737

Ministero del tesoro: Graduatoria del concorso per esami a due posti di consigliere statistico in prova (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro Pag. 737

Prefettura di Parma: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma Pag. 738

Prefettura di Vercelli: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954 Pag. 738

Prefettura di Bologna: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951 Pag. 738

Prefettura di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia Pag. 739

Prefettura di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 739

Prefettura di Rieti: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953. Pag. 739

Prefettura di Asti: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti Pag. 740

Regione Trentino-Alto Adige: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento Pag. 740

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1955, n. 1508.

Esecuzione dell'Accordo per lo scambio diretto dei pacchi postali fra l'Italia e l'Unione dell'Africa del Sud, firmato in Pretoria il 30 ottobre 1953 ed in Roma il 20 dicembre 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per lo scambio diretto dei pacchi postali fra l'Italia e la Unione dell'Africa del Sud, firmato in Pretoria il 30 ottobre 1953 ed in Roma il 20 dicembre 1953, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Allo scopo di stabilire un regolare scambio diretto di pacchi postali fra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia, viene stipulato fra il Direttore generale delle Poste dell'Unione dell'Africa del Sud da una parte e il Direttore generale delle Poste e dei telegrafi d'Italia dall'altra il seguente Accordo:

Art. 1.

Condizioni per lo scambio

1. I pacchi affidati alla Posta verranno scambiati fra le due Amministrazioni contraenti o direttamente o per tramite di una o più Amministrazioni.

2. I pacchi verranno trasmessi in spedizioni chiuse o, in transito, allo scoperto e verranno proseguiti per la via più breve marittima o terrestre usata per i propri dispacci dai Paesi di transito.

3. Per la formazione delle spedizioni saranno utilizzati sacchi, scatole o ceste e le spedizioni stesse verranno formate solo da quegli uffici di cambio reciprocamente stabiliti dalle Amministrazioni interessate.

4. Le condizioni d'impostazione, trasmissione e consegna dei pacchi (ivi compresa la riscossione delle tasse doganali e degli altri diritti) come pure l'ulteriore inoltro entro i confini del Paese di destinazione, saranno soggette ai regolamenti dello Stato interessato, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel presente Accordo.

Art. 2.

Peso e dimensioni

Il peso massimo di ciascun pacco non potrà superare le undici libbre e le dimensioni massime non potranno eccedere i tre piedi e i sei pollici in lunghezza oppure sei piedi tra lunghezza e il più largo giro misurato nel senso che non sia la lunghezza. Nondimeno se le Amministrazioni lo desiderano, dopo aver ottenuto l'assenso dei servizi intermediari, possono scambiare pacchi di dimensioni leggermente maggiori di quelle sopra specificate.

Art. 3.

Tasse postali

1. E' obbligatorio il pagamento anticipato delle tasse postali, fatta eccezione per i pacchi rispediti.

2. Le tasse postali saranno composte solamente della somma dei diritti territoriali e marittimi di origine, transito e destinazione.

Art. 4.

Diritti territoriali e marittimi

1. I diritti territoriali e marittimi relativi a ciascun Paese di origine, transito o destinazione saranno quelli stabiliti di volta in volta dalle parti contraenti.

2. L'Amministrazione di origine è tenuta a pagare a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti al trasporto dei pacchi, inclusa quella di destinazione, tutti i diritti connessi al trasporto delle spedizioni, fatta eccezione per quelli riguardanti la rispedizione di cui all'art. 13.

Art. 5.

Responsabilità

1. A meno che non esista uno speciale accordo, le Amministrazioni non sono responsabili, in linea di principio, della perdita, danneggiamento o manomissione dei pacchi.

Tuttavia le Amministrazioni prenderanno in esame, con tutta buona fede, i reclami che verranno loro sottoposti.

2. Il mittente di un pacco è tenuto ad assicurarsi che l'imballaggio del pacco sia tale da proteggere il contenuto da qualsiasi danneggiamento.

Art. 6.

Proibizioni

1. I pacchi non possono contenere sostanze di natura pericolosa, distruttiva, esplosiva ed offensiva, articoli o sostanze di contrabbando, liquidi (se non ben condizionati in recipienti speciali), nè lettere, nè articoli la cui trasmissione a mezzo dei pacchi postali sia proibita nel Paese di destinazione.

2. Le Amministrazioni forniranno a ciascuna parte contraente una lista degli articoli di cui è proibita l'importazione nel proprio territorio.

3. Qualunque pacco il cui contenuto risulti proibito all'importazione sarà rinviato, senza alcuna formalità, all'Amministrazione di origine.

Il Paese di destinazione che rinvenga nei pacchi oggetti molto pericolosi, esplosivi o offensivi, ne disporrà in conformità del proprio regolamento sul servizio interno.

4. Se in un pacco verrà rinvenuta una lettera, questa sarà tassata con il doppio della tassa di francatura e l'ammontare della tassa tornerà a profitto del Paese di destinazione.

Art. 7.

Annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali

1. Le Amministrazioni si impegnano ad usare i loro buoni uffici presso le competenti autorità delle rispettive Nazioni per ottenere l'annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali gravanti i pacchi rinviati al Paese di origine, abbandonati dal mittente, distrutti o inoltrati ad un terzo Paese.

2. Le Amministrazioni si impegnano ad esercitare analoga azione anche per i pacchi perduti, manomessi o danneggiati nel proprio servizio.

Art. 8.

Indirizzo sui pacchi

1. Ciascun pacco porterà il nome e l'indirizzo del destinatario in modo completo perchè possa esserne effettuata la consegna.

2. Gli indirizzi a matita non sono ammessi, tuttavia saranno accettati i pacchi portanti indirizzi scritti con matita copiativa su una superficie precedentemente bagnata.

3. L'indirizzo sarà scritto sui pacchi stessi o su di una etichetta attaccata solidamente al pacco in modo che non possa staccarsi.

4. Il mittente del pacco dovrà essere avvertito di includere nel medesimo una copia dell'indirizzo insieme all'indicazione del suo proprio recapito.

Art. 9.

Dichiarazioni doganali

1. Ciascun pacco dovrà essere accompagnato da una o più dichiarazioni doganali debitamente integrate dal bollettino di spedizione, ove questo venga richiesto dal Paese di destinazione.

2. Le Amministrazioni si scambieranno informazioni sulla necessità di tali dichiarazioni doganali e dei bollettini di spedizione.

Art. 10.

Fogli di via

1. I pacchi scambiati fra le Amministrazioni verranno elencati dall'ufficio che forma la spedizione nella maniera stabilita dalle Amministrazioni interessate.

I fogli di via saranno inviati insieme ai pacchi allo ufficio di cambio del Paese di destinazione.

2. I fogli di via compilati da ciascun ufficio di cambio saranno numerati progressivamente a partire dal n. 1 per la prima spedizione dell'anno e questo numero stabilirà la numerazione dei fogli di via.

La registrazione su ciascun foglio di via verrà effettuata anch'essa seguendo una numerazione progressiva a partire dal n. 1 su ogni foglio di via, e tali numeri costituiranno l'ordine di registrazione.

Art. 11

Errori ed irregolarità

Qualsiasi errore, irregolarità o discordanza fra i fogli di via e i pacchi in essi elencati che potrà essere rilevato all'atto dell'arrivo delle spedizioni nell'ufficio di cambio ricevente, verrà fatto presente con bollettino di verificazione da trasmettere a volta di corriere all'ufficio di cambio che ha formato la spedizione. Il mancato ricevimento di un bollettino di verificazione entro un ragionevole periodo di tempo potrà indicare che la spedizione è stata ricevuta in ordine.

Art. 12.

Pacchi disguidati

1. I pacchi disguidati saranno trasmessi a destinazione per la via più diretta a disposizione dell'ufficio che li trasmette. Ove tale nuova trasmissione implichi il ritorno dei pacchi all'ufficio dal quale sono stati ricevuti, i diritti accreditati sul foglio di via da questo ultimo ufficio verranno annullati e l'ufficio di cambio ritrasmittente elencherà semplicemente i pacchi sul foglio di via di ritorno partecipando l'errore con bollettino di verificazione.

2. Negli altri casi i diritti rimarranno accreditati e se l'ammontare di essi fosse insufficiente a coprire le spese di ritrasmissione, l'ufficio ritrasmittente colmerà la differenza aumentando la somma registrata al suo credito sul foglio di via dell'ufficio di cambio che ha formato la spedizione e notificherà tale operazione all'ufficio stesso mediante bollettino di verificazione.

Art. 13.

Rispedizione

1. I pacchi postali rispediti in seguito ad errore del mittente o alla partenza del destinatario da un Paese ad un altro, dove il pacco viene spedito, verranno sottoposti, dall'Amministrazione che effettuerà la consegna, ad una tassa, da pagarsi dal destinatario, rappresentata dalle tasse dovute all'ultima Amministrazione, all'Amministrazione che rispedisce i pacchi e a ciascun'altra Amministrazione intermediaria, se ve ne siano. L'Amministrazione che effettua la rispedizione potrà rivalersi della sua quota addebitandola

alla prima Amministrazione intermediaria o alla Amministrazione di nuova destinazione. Ma se l'ammontare della tassa per l'ulteriore trasmissione di un pacco rispedito viene pagato all'atto della rispedizione stessa, il pacco sarà trattato come se fosse stato indirizzato dal Paese ritrasmittente al Paese di destinazione e consegnato senza alcun addebito al destinatario.

Art. 14.

Pacchi inconsegnabili

1. Il mittente di un pacco può richiedere, all'atto dell'impostazione, che se il pacco non può essere consegnato così com'è indirizzato, sia o trattato come abbandonato o venga presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione. Non è ammessa alcuna altra alternativa.

2. Se il mittente si avvale di tale facilitazione la richiesta dovrà essere indicata nell'apposito spazio del bollettino di spedizione del pacco e dovrà essere compilata nelle forme seguenti:

« Se non potrà essere consegnato come indirizzato, sia abbandonato ».

« Se non potrà essere consegnato come indirizzato, sia consegnato a ».

3. In assenza di specifica richiesta di abbandono, un pacco che non si è potuto consegnare all'indirizzo originale, o ad altro indirizzo, ove questo sia stato indicato, verrà rinviato al mittente senza previa comunicazione ed a spese di quest'ultimo.

4. Il pacco che non ha potuto essere consegnato o ritornato al mittente, o del quale sia stato disposto altrimenti, o che sia stato abbandonato dal mittente, non può essere rispedito al Paese di origine ma verrà trattato a seconda del regolamento del Paese di destinazione.

5. Ciascun pacco, il cui destinatario si sia trasferito in un Paese dove i pacchi postali non possono essere trasmessi dal Paese di destinazione originale, verrà trattato come « inconsegnabile ».

Art. 15.

Deterioramento del contenuto

Se si prevede il deterioramento o l'imminente putrefazione del contenuto di un pacco, questo potrà essere venduto immediatamente senza che di ciò venga dato avviso preventivo e senza formalità giudiziarie: il ricavato della vendita andrà a beneficio dell'avente diritto o verrà provveduto in altro modo conforme al regolamento del Paese di destinazione.

Art. 16.

Pacchi di ritorno al mittente

I pacchi di ritorno al mittente verranno elencati sui fogli di via con l'aggiunta della parola « inconsegnabile » nella colonna delle note. I diritti dovuti saranno recuperati in maniera conforme a quella prescritta per i pacchi rispediti di cui all'art. 13.

Art. 17.

Rinvio di recipienti vuoti

Fatta eccezione per accordi speciali esistenti circa il loro reciproco uso, i recipienti vuoti dovranno essere restituiti all'Amministrazione alla quale appartengono con il primo dispaccio utile. Relativamente a tale rinvio di « vuoti » non dovrà essere corrisposto alcun diritto di transito territoriale o marittimo e, possibilmente, dovrà essere seguita la via usata per la spedizione di andata.

Art. 18.

Pacchi di Stato

I pacchi di Stato avranno lo stesso trattamento dei pacchi ordinari.

Art. 19.

Corrispondenza fra le Amministrazioni

Per le pratiche ordinarie relative alla preparazione, trasmissione, o correzione dei fogli di via che possono essere trattate per mezzo di bollettini di verificazione gli uffici di cambio serviranno da uffici di corrispondenza; le pratiche relative ai conti ed alle questioni più importanti saranno trattate invece dagli uffici centrali delle Amministrazioni contraenti.

Art. 20.

Regolamento dei conti

I conti relativi ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 4 e ai particolari indicati nei fogli di via verranno preparati a intervalli e a condizioni reciprocamente stabilite fra le Amministrazioni contraenti. La liquidazione delle differenze a saldo verrà effettuata con accordi reciproci.

Art. 21.

Entrata in vigore dell'Accordo

Questo Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1954 e rimarrà valido sino a che una delle due parti non ne avrà data disdetta per iscritto all'altra parte contraente.

Compilato in due copie e firmato
a Pretoria il 30 ottobre 1953

Il Direttore generale delle Poste dell'Unione Sud Africa
M. L. C. BURKE

a Roma il 20 dicembre 1953

Il Direttore generale delle Poste e telecomunicazioni d'Italia
Romolo DE CATERINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509.

Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro) approvato con regio

decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, al decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall'art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e già elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 600.000;

b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, già elevato a L. 200.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6.000.000;

c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, già elevato a L. 1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6000;

d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 121, già elevati a L. 30.000 per le lettere *a*) e *b*) e a L. 40.000 per la lettera *c*) dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, numero 1648, sono ulteriormente elevati a L. 120.000;

e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 127, nel testo modificato dall'art. 9 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e già elevati a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati a L. 60.000;

f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, già elevato a L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000;

g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, già elevati a L. 10.000, L. 20.000 e lire 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L. 300.000;

h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;

i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, già elevato a L. 5000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;

l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000.

Art. 2.

L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro), già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:

a) per somme superiori a L. 600.000:

1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;

2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;

b) per somme superiori a L. 60.000 fino a lire 600.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera *a*):

1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto di armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.

In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera *b*), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi o da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;

c) per somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere *a*) e *b*):

1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;

2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera *b*).

E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni ».

Art. 3.

L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro), già modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Per le somme non eccedenti L. 60.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 30.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere presentato un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.

Per le somme non eccedenti L. 12.000 non occorre altro documento che una semplice dichiaraione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari ».

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1955.
Contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali per l'esercizio 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1955, n. 294 (registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, al registro n. 2, foglio n. 274), con il quale venne stabilito in cinquecentotrentanove unità il contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo) che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) poteva mantenere in servizio sino a tutto l'esercizio finanziario 1954-55;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio finanziario 1955-56;

Ritenuto che, per le esigenze dei servizi dell'A.N.A.S., si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1955-56, dell'opera di cinquecentotrentanove unità di salariati temporanei;

Decreta:

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a mantenere in servizio, nell'esercizio 1955-56, salariati temporanei per cinquecentotrentanove unità di cui il 24% appartenenti alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1955
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 38

(695)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Parasio, sita nell'ambito del comune di Imperia Porto Maurizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Parasio, sita nell'ambito del comune di Imperia Porto Maurizio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vista di un caratteristico e singolare tratto di costa, sia verso Oneglia e Capo Berta, sia verso San Lorenzo al Mare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia, confinante a nord col ponte sul torrente Caramagna, con il tratto di via Nizza fino all'incrocio di via Cascione, via Cascione, incrocio con corso Garibaldi; ad est con l'incrocio di via Cascione con corso Garibaldi, via Pirinoli, piazzale Deposito franco; e sud col piazzale Deposito franco, battente del mare, foce del rio

Caramagna: ad ovest con la foce del rio Caramagna, sponda destra del rio stesso, incontro con la via Nizza e ponte sul rio Caramagna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Imperia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella riunione del 9 febbraio 1955.

Verbale n. 16

IMPERIA PORTO MAURIZIO Zona Parasio Vincolo bellezza di insieme.

Riferisce il soprintendente rilevando l'importanza paesistica di Porto Maurizio con speciale riguardo all'antico borgo, unico superstite in questa città.

In seguito a segnalazione fatta alla Soprintendenza, il Ministero è dovuto intervenire con l'applicazione dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche con sospensione dei lavori, per evitare che venisse compromesso il belvedere accessibile al pubblico, di via Vianelli.

Aggiunge che oltre al caso specifico è bene prospettare il problema generale del promontorio suddetto in modo da poter esercitare un controllo sulle nuove costruzioni mediante la predisposizione di un piano paesistico.

Per il caso del belvedere soprastante il terreno Morra è consigliabile il sopraluogo della Commissione per acquisire i necessari elementi di giudizio.

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i membri, la Commissione provinciale, sentite anche le dichiarazioni del sindaco di Imperia, all'unanimità delibera di vincolare la zona denominata «Parasio» sita a Porto Maurizio, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, con la motivazione:

Complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art. 1, comma terzo); e quale altura comprendente numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista di un caratteristico tratto di costa sia verso Oneglia e Capo Berta sia verso San Lorenzo (art. 1, comma quarto)». Delimita la zona come segue:

nord: ponte sul torrente Caramagna; tratto di via Nizza fino all'incrocio di via Cascione: via Cascione; incrocio con corso Garibaldi;

est: incrocio via Cascione con corso Garibaldi; via Pirinoli; piazzale Deposito franco;

sud: piazzale Deposito franco; battente del mare; foce del rio Caramagna;

ovest: foce rio Caramagna; sponda destra rio stesso; incontro con la via Nizza e ponte sul rio Caramagna.

Tutto conforme alla delimitazione della planimetria in esame.

(693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Guido Cingoli di Giuseppe, nato a Porto Civitanova (Macerata) il 26 aprile 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dalla Università di Camerino, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1922-23.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(738)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dott.ssa Antonietta Gianfreda di Salvatore, nata a Napoli il 25 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in scienze matematiche rilasciatole dalla Università di Bari in data 4 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(709)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Borgonuovo-San Martino-San Marco », con sede nel comune di Pocapaglia (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7305, in data 15 febbraio 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Borgonuovo-San Martino-San Marco», con sede nel comune di Pocapaglia (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 22 agosto 1954.

(702)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bozzi Leone di Giuseppe, già esercente in Verona, via A. Torri n. 2.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 32-VR.

(734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 febbraio 1956, n. 1701, il dott. ing. Camillo Ripamonti è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(733)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1956, il sig. Carlo Ripari è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona, in sostituzione del rag. Oreste Bernardi, dimissionario.

(631)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 febbraio 1956, i poteri conferiti al perito agrario Giorgio Candeo, commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia, sono stati prorogati al 30 giugno 1956.

(645)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 febbraio 1956, i poteri conferiti al signor cav. Vincenzo Riiso, commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 30 giugno 1956.

(646)

Scioglimento di trentasei Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 febbraio 1956 le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Editrice del popolo », con sede in Brescia, costituita a rogito notaio dott. Protasio Zonta, in data 13 aprile 1948;

2) Società cooperativa agricola « Servizi agricoli », con sede in Brescia, costituita a rogito notaio dott. Protasio Zonta, in data 15 marzo 1952;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Turchio », con sede in Lecce dei Marsi (L'Aquila), costituita a rogito notaio dott. Protasio Zonta, in data 12 febbraio 1948;

4) Società cooperativa di consumo « Mutua assistenza fra i patrioti di San Pelino », con sede in San Pelino (L'Aquila), costituita a rogito notaio dott. Capparella Giuseppe, in data 13 gennaio 1945;

5) Società cooperativa agricola « Santa Fecitola », con sede in Latina, costituita a rogito notaio dott. Altieri Giuseppe, in data 26 luglio 1946;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti servizi generali », con sede in Milano, costituita a rogito notaio dott. Ezechiele Zanzi, in data 2 gennaio 1946;

7) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti rapidi », con sede in Milano, costituita a rogito notaio dott. Pietro Cassina, in data 26 giugno 1945;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro caricatori e scaricatori « Aurora », con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Carlo Monti, in data 21 giugno 1943;

9) Società cooperativa di consumo « Montechiaro », con sede in Montechiaro (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Pietro Faustini, in data 11 marzo 1947;

10) Società cooperativa di consumo, con sede in Pecorara (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Francesco Ferrari, in data 9 gennaio 1946;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cristiana sarturanese », con sede in Sarturano di Agazzano (Piacenza), illegalmente costituita;

12) Società cooperativa di consumo « La famigliare », con sede in Spangiola di Roncovero Bettola (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Carlo Monti, in data 6 agosto 1952;

13) Società cooperativa di consumo di Trebecco, con sede in Trebecco di Nibbiano (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Ferrari Francesco in data 26 febbraio 1947;

14) Società cooperativa di consumo « La famigliare », con sede in Zeffignano di Ponte dell'Olio (Piacenza), costituita a rogito notaio dott. Astrua Pio, in data 18 marzo 1951;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Roma », con sede in Capanne (Pisa), costituita a rogito notaio dott. Pietro Antoni, in data 9 marzo 1952;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Pisa, costituita a rogito notaio dott. Guglielmo Gombini, in data 17 marzo 1952;

17) Società cooperativa agricola « Bernoni », con sede in Genzano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Antonio Pastore, in data 4 agosto 1946;

18) Società cooperativa edilizia « Palombara », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita a rogito notaio dottor Mazzotti Vincenzo, in data 17 ottobre 1950;

19) Società cooperativa edilizia « Palombara », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita a rogito notaio dottor De Angelis Ignazio, in data 14 giugno 1954;

20) Società cooperativa di consumo « Quartiere Appio Tuscolano tra comunisti e aderenti al M. C. I. », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Nicola Caprile, in data 23 novembre 1944;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.D. L.A.M. », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dottor Vincenzo Butera, in data 21 aprile 1948;

22) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. Terra Tolfa », con sede in Tolfa (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 18 dicembre 1950;

23) Società cooperativa agricola « Martiri di Motemaggio », con sede in Casole d'Elsa (Siena), costituita a rogito notaio dott. Gregorio Tromby, in data 5 aprile 1951;

24) Società cooperativa di consumo « Popolare di consumo », con sede in Rivalta Bormida (Alessandria), illegalmente costituita;

25) Società cooperativa di consumo « Fra lavoratori », con sede in Bovegno (Brescia), costituita a rogito notaio dottor Protasio Zonta, il 28 ottobre 1945;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Bisignano (Cosenza), costituita a rogito notaio dott. Franco Gula, in data 15 marzo 1948;

27) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Genova-Doria, costituita a rogito notaio dott. Luigi Grondona, in data 17 maggio 1947;

28) Società cooperativa mista agricola e di consumo « Medaglie d'Oro di Bisagno », con sede in Torriglia (Genova), costituita a rogito notaio dott. Gian Giuseppe Bonanni, in data 13 luglio 1947;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro femminile fra lavoratrici della Doria », con sede in Genova, costituita a rogito notaio dott. Cesare Chigliotti, in data 6 agosto 1947;

30) Società cooperativa agricola « Oleificio unione produttori olio », con sede in Airole (Imperia), costituita a rogito notaio dott. Lorenzo Viale, in data 28 ottobre 1929;

31) Società cooperativa di consumo « Sant'Angelo le Fratte », con sede in Sant'Angelo le Fratte, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia, in data 23 aprile 1944;

32) Società cooperativa di consumo A.C.L.I. « A. Federici », con sede in Tito (Potenza), costituita a rogito notaio dott. Scardaccione, in data 23 aprile 1950;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e combattenti e partigiani « Il Progresso Lucano », con sede in Potenza, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia, in data 1° maggio 1950;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Comunità braccianti », con sede in Lavello (Potenza), costituita a rogito notaio dott. Umberto Montano, in data 12 ottobre 1948;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Potenza, costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Sivilia, in data 30 gennaio 1947;

36) Società cooperativa agricola « Unione agricola Beato Giacomo », con sede in Varazze (Savona), costituita a rogito notaio dott. Girolamo Navona, in data 7 maggio 1950.

(628)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° semestre 1955 valevole pel 1° semestre 1956

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	60 —	58,25	54,18	52,43
2	» 3,50 % (1902)	60,20	58,45	54,36	52,61
3	» 5 % (1935).	93,25	91,50	84,10	82,35
4	Redimibile 3,50 % (1934)	80,30	78,55	72,45	70,70
5	» 3,50 % (Ricostruzione)	72,10	70,35	65,07	63,32
6	» 5 % »	90,85	88,35	82,02	79,52
7	» 5 % (1936).	94,05	91,55	84,90	82,40
8	Redimibile Riforma Fondiaria 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
9	Prestito Nazionale Trieste 5 %	85,60	83,10	77,29	74,79
10	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1959	99,10	96,60	89,40	86,94
11	» » » » 5 % » 1° aprile 1960	99 —	96,50	89,35	86,85
12	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961.	98,40	95,90	88,81	86,31
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962.	98,20	95,70	88,63	86,13
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963.	98,15	95,65	88,59	86,09
15	» » » » 5 % » 1° gennaio 1964.	98,15	95,65	88,59	86,09
16	Obbligazioni Strade Ferrate Meridionali 3 %.	100 —	98,50	90,15	88,65
	Titoli garantiti dallo Stato				
17	Obbligazione Ferrovie Sarde 3 %.	51,50	50 —	46,50	45 —
18	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	76,50	74,50	69,05	67,05
19	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	72,87	71 —	65,77	63,90
20	» ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	141,87	140 —	127,87	126 —
21	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	63,50	61 —	57,40	54,90
22	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	84,10	81,60	75,94	73,44
23	Consorzio Credito OO. PP. – Serie trentennale 6 %	95,80	92,80	86,52	83,52
24	» » » » – Serie speciale quinquennale 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
25	» » » » – Serie Speciale R. E. 5,50 %	92,75	90 —	83,75	81 —
26	» » » » – Serie Elett. Ferrovie dello Stato $4^1/_2$ %	87,75	85,50	79,20	76,95
27	» » » » – Serie Elett. FF. SS. 5 % (IV E)	87,90	85,40	79,36	76,95
28	» » » » – FF. SS. (serie speciale 1952) 5,50 %	92,85	90,10	83,8	81,09
29	» » » » – FF. SS. (serie speciale 1953) 5,50 %	92,30	89,55	83,35	80,60
30	» » » » – Serie Città di Roma 5 % (2ª serie)	84,20	81,70	76,03	73,53
31	» » » » – Serie Ricostruzione Edilizia 5,50 %	94,25	91,50	85,10	82,35
32	Credito Comunale e Provinciale ex Genova 3,75 %	85,87	84 —	77,47	75,60
33	Consorzio Credito OO. PP. – Serie Città di Genova 5 %	83,60	81,10	75,49	72,99
34	» » » – » » di Roma 5 %	84,30	81,80	76,12	78,62
35	» » » – » » di Milano 5 %	101,15	98,65	91,29	88,79
36	» » » – » » di Milano 5 % (2ª emiss.)	99,50	97 —	89,80	87,30
37	I. R. I. Mare 4,50 %	103,05	100,80	92,97	90,72
38	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	100,65	98,15	90,84	88,34
39	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	102,05	99,80	92,07	89,82
40	I. R. I. Mare 5 % (optate)	98,65	96,15	89,04	86,54
41	I. R. I. Ferro 4,50 %.	294,70	292,20	265,48	262,98
42	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	132,55	130,30	119,52	117,27
43	I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948)	159,85	157,60	144,09	141,84
44	I. R. I. Ferro (optate – Emissione 1948)	112,85	110,60	101,79	99,54
45	I. R. I. Meccanica 5,50 %	99,15	96,40	89,51	86,76
46	I. R. I. Elettricità (serie speciale) 6 %	118 —	115 —	106,50	103,50
47	I. R. I. Elettricità 6 % (optate)	96,60	93,60	87,24	84,24

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *semestre* 1955 *valevole pel* 1° *semestre* 1956

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
48	I. R. I. 5,50 %	92,75	90 —	83,75	81 —
49	I. R. I. Sider. (emissione 1953) 5,50 %	90,40	87,65	81,64	78,89
50	I. R. I. (1954-69) 6 %	100,05	97,05	90,35	87,35
51	I. R. I. Meccanica (optate) 5,50 %	96,45	93,70	87,08	84,33
52	I. R. I. 6 %	99,70	96,70	90,03	87,03
53	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	103,30	100,30	93,27	90,27
54	» » » » 6,50 %	105,75	102,50	95,50	92,25
55	Azioni A. N. I. C.	2.852 —	2.850 —	2.567 —	2.565 —
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
56	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	76,25	74,50	68,80	67,05
57	» » » » » 4,75 %	90,87	88,50	82,02	79,65
58	» » » » » 4,50 %	99,75	97,50	90 —	87,75
59	» » » » » 4 %	77,30	75,30	69,77	67,77
60	» » » » » Conversione 4 %	101,50	99,50	91,55	89,55
61	» » » » » 5 %	89,05	86,55	80,40	77,90
62	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	99,37	97,50	89,62	87,75
63	» » » 4 %	85,70	83,70	77,33	75,33
64	» » Conversione 4 %	90,20	88,20	81,38	79,38
65	» » » » 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
66	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % - ordinaria II	97 —	94 —	87,60	84,60
67	» » » 6 % - » III	97 —	94 —	87,60	84,60
68	» » » » 6 % - Serie speciale II	101 —	98 —	91,20	88,20
69	» » » » 6 % - » » III	101 —	98 —	91,20	88,20
70	» » » » » 6 % - » » V	101 —	98 —	91,20	88,20
71	» » » » 6 % - » » VI	100 —	97 —	90,30	87,30
72	» » » » 6 % - » » VII	100 —	97 —	90,30	87,30
73	» » » » 6 % - » » VIII	99 —	96 —	89,40	86,40
74	» » » » 6 % - » » IX	99 —	96 —	89,40	86,40
75	» » » » » 6 % - ordinarie IX	98 —	95 —	88,50	85,50
76	Cassa di Risparmio Verona 3,75 %	90,75	89 —	81,85	80,10
77	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 %	85 —	82,50	76,75	74,25
78	» » » » 4 %	79 —	77 —	71,30	69,30
79	» » » Conversione 4 %	82 —	80 —	74 —	62 —
80	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
81	» » 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
82	» » » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
83	Cassa di Risparmio Gorizia 5 %	88,80	86,30	80,17	77,67
84	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	85,50	83,50	77,15	75,15
85	» » Conversione 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
86	» » » 5 %	97,60	95,10	88,09	85,39
87	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	86,80	84,30	78,37	75,87
88	» » » 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
89	» » » » Conversione 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
90	» » » » 3,75 %	95,87	94 —	86,47	84,60
91	Credito Industriale Banco Sicilia 5 %	102,50	100 —	92,50	90 —
92	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88 —	85,50	79,45	76,95
93	» » » 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
94	» » » » Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
95	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione	94,50	92 —	85,30	82,80

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° semestre 1955 *valevole pel* 1° *semestre* 1956

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
96	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Emissione	94,50	92 —	85,30	82,80
97	» » - Credito Industriale 5 % - 3ª Emissione	93 —	90,50	83,95	81,45
98	Casse di Risparmio di Milano 4 %	86,30	84,30	77,87	75,87
99	» » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
100	» » » 3,50 %	84,55	82,80	76,27	74,52
101	» » » 5 %	96,50	94 —	87,10	84,60
102	Edecimi Milano 6 %	101 —	98 —	91,20	88,20
103	Casse di Risparmio di Bologna 4 %	90,30	88,30	81,47	79,47
104	» » » Conversione 4 %	94,10	92,10	84,89	82,89
105	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
106	Monte dei Paschi Siena 5 %	90,55	88,05	81,75	79,25
107	» » » 4 %	86,10	84,10	77,69	75,69
108	» » » Conversione 4 %	98,50	96,50	88,85	86,85
109	» » » 3,50 %	84,05	82,30	75,82	74,07
110	Istituto S. Paolo Torino Conversione 4 %	96,10	94,10	86,69	84,69
111	» » » 5 %	93,50	91 —	84,40	81,90
112	» » » 3,50 %	86,45	84,70	77,98	76,23
113	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	98,80	95,80	89,22	86,22
114	» » » » Serie spec. Tel. 6 %	103 —	100 —	93 —	90 —
115	» » » » 5,50 %	89,75	87 —	81,05	78,30
116	» » » 6 % (Edison)	99,75	96,75	90,08	87,08
117	» » » » » 6 % (Ventennale)	98,10	95,10	88,59	85,59
118	» » » » » Serie Spec. 5ª Emis. 6 %	98,90	95,90	89,31	86,31
119	» » » » 5,50 % (Edison)	94,05	91,30	84,92	82,07
120	» » Serie speciale 6 %	99 —	96 —	89,40	86,40
121	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	74,55	72,80	67,27	65,52
122	» » » » 5 %	84,95	81,45	76,81	73,31
123	» » 4,75 %	85,57	83,20	77,25	74,88
124	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	85 —	83 —	76,70	74,70
125	» » » » Conversione 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
126	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
127	» » » » » Conversione 4 %	75,50	73,50	68,15	66,15
128	» » » » » 5 %	83 —	80,50	74,95	72,45
129	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	97,90	95,15	88,39	85,64
130	» » » 5 % (IX emissione)	96 —	93,50	86,65	84,15
131	» » » 6 % (XIV emissione)	98,30	95,30	88,77	85,77
132	» » » 6 % (XII emissione)	97,40	94,40	87,06	84,06
133	» » » 6 % (XV emissione - 1° e 2° gruppo)	97,30	94,30	87,87	84,87
134	» » » 6 % (XV emissione - 3° gruppo)	98,15	95,15	88,64	85,65
135	» » » 6 % (XVI emissione)	97,90	94,90	88,41	85,41
136	» » » 6 % (XVIII emissione)	96,25	93,25	86,93	83,93
137	» » » 6 % (XIX emissione)	96,90	93,90	87,51	84,51
138	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	89,50	87,50	80,75	78,75
139	» » » » » 4 % Conversione	89,50	87,50	80,75	78,75
140	» » » » » 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 22 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Triesto	Venezia
$ USA.	624,82	624,81	624,80	624,85	624,80	624,85	624,83	624,85	624,83	624,80
$ Can.	625,25	625,125	625,25	625,25	625,05	625,25	625,375	625,25	625,25	625 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,815	145,80	145,82	145,81	145,815	145,80	145,80
Kr. D.	90,78	90,75	90,75	90,74	90,67	90,80	90,78	90,74	90,80	90,75
Kr. N.	87,75	87,71	87,75	87,70	87,69	87,75	87,65	87,70	87,75	87,75
Kr. Sv.	120,80	120,79	120,60	120,69	120,80	120,80	120,77	120,69	120,80	120,20
Fol.	165,21	165,20	165,20	165,22	165,20	165,22	165,21	165,22	165,22	165,25
Fr. B.	12,585	12,5825	12,59	12,585	12,58	12,585	12,5860	12,585	12,586	12,585
Fr. Fr.	178,62	178,60	178,65	178,63	178,60	178,50	178,65	178,63	178,58	178,60
Fr. Sv. acc.	143,54	143,52	143,50	143,49	143,50	143,55	143,525	143,49	143,54	143,50
Lst.	1755,55	1755 —	1755,25	1755,25	1755,125	1755,75	1755,25	1755,25	1755,625	1755,50
Dm. occ.	149,75	149,75	149,76	149,73	149,74	149,70	149,75	149,43	149,74	149,70

Media dei titoli del 22 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,95
Id. 5 % 1935	91,775
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,775
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	625,312
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90.76
1 Kr. Norv.	87,675
1 Kr. Sv.	120,73
1 Fol.	165,215
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,64
1 Fr. Sv. acc.	143,507
1 Lst.	1755,25
1 Marco ger.	149,74

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 833 - Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 913-R-Gab. con cui al sig. Erlacher Francesco nato a Marebbe il 22 agosto 1899 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Torpei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 gennaio 1956 dal predetto signor Torpei Francesco, in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 18 giugno 1935, numero 913-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Torpei Francesco, nato a Marebbe il 22 agosto 1899, viene ripristinato nella forma tedesca di Erlacher.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 gennaio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto col decreto Ministeriale 15 febbraio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1955, col quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto col decreto Ministeriale 15 febbraio 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Broise dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Albanese dott. Carmelo, consigliere di Cassazione;

Ferri dott. Domenico, consigliere della Corte dei conti;

Franchini prof. Vittorio, ordinario di storia economica nell'Università di Roma;

Menghini dott. Amerigo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il capo sezione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Mangani dott. Giorgio.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Registro n. 51 *Esercito, foglio n.* 135. — MASSIMO

(690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini di presentazione dei certificati delle abilitazioni e delle idoneità conseguite nei concorsi indetti con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, ai fini della valutazione nei concorsi a cattedre, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, in fase di svolgimento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1953, con il quale furono banditi concorsi-esami di Stato negli istituti statali di istruzione media;

Veduto l'art. 2 della legge 26 febbraio 1955, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955, riguardante la presentazione dei certificati relativi ai titoli conseguiti nei concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951 e la loro valutazione, a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali;

Veduto il decreto Ministeriale 13 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1955, concernente i termini per la presentazione dei certificati delle idoneità e abilitazioni conseguite nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, ai fini della valutazione nei concorsi indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953;

Considerato che, mentre le operazioni relative alla gran parte dei concorsi indetti con il citato decreto Ministeriale 22 maggio 1953, sono terminate fin dal 31 luglio 1955, le Commissioni giudicatrici di altri 25 concorsi stanno ancora procedendo alle prove orali causa il gran numero dei candidati;

Considerato altresì che i lavori relativi a questi ultimi concorsi potranno aver termine non più tardi del 30 aprile 1956 e che, per tale data, dovranno essere sottoposte ad approvazione le graduatorie rispettive;

Decreta:

Ai candidati ai concorsi-esami di Stato negli istituti statali di istruzione media indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, di cui alle tabelle 1, 2, 3, 1-cl, 3-cl, 4, 5, 7-*a*, 7-*b*, 9, 10, 11, 14, A-I, A-II, A-IV-*i*, A-V-*f*, A-V-*i*, A-VII, A-IX, G-V, 1 avv., 2 avv., 3 avv. e 6 avv., i quali abbiano conseguito nei concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951 idoneità o abilitazioni all'insegnamento, è consentita la presentazione dei relativi certificati entro e non oltre il 30 aprile 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 9, *foglio n.* 189. — D'ELIA

(713)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso per esami a due posti di consigliere statistico in prova (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 agosto 1924, recante norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 987, recante nuove norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1955, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 12, con il quale venne indetto il concorso per esami a due posti di consigliere statistico nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1955, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 386, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del detto concorso;

Visti gli atti della Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Subordinatamente all'accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a due posti

di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1954:

1) Herzel Amato, media dei punti prove scritte 7,08, punto prova orale 7,50, votazione complessiva 14,58;

2) Del Fa Roberto, media dei punti prove scritte 7,33, punto prova orale 6, votazione complessiva 13,33.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 372. — GRIMALDI

(681)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 3580 Div. 3ª san., in data 30 dicembre 1954, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Parma al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso predetto, così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Tavoni Vittorio	punti	60,030	su 100
2. Schiavi Celi Coriolano	»	56,755	»
3. Paini Giannino	»	55,902	»
4. Ferrari Renzo	»	54,848	»
5. Moschini Egidio	»	53,445	»
6. Varacca Walter	»	52,749	»
7. Sassi Cesare	»	51,508	»
8. Pellerzi Aurelio	»	49,184	»
9. Bertani Filiberto	»	48,700	»
10. Brega Angelo	»	48,265	»
11. Von Berger Giovanni	»	47,438	»
12. Albertini Arturo	»	47,000	»
13. Berto Artos	»	46,875	»
14. Cigarini Pietro	»	46,841	»
15. Mazzera Faustino	»	46,751	»
16. Pasini Diomede	»	46,581	»
17. Villani Carlo	»	45,561	»
18. Mori Luigi	»	45,500	»
19. Benassi Ruggero	»	43,375	»
20. Gelmetti Natalino	»	42,788	»
21. Bernardis Vinizio	»	42,521	»
22. Piccinelli Stefano	»	42,500	»
23. Zani Leonida	»	42,375	»
24. Ferrarini Brenno	»	41,500	»
25. Bonvicini Romeo	»	41,449	»
26. Lovrovech Sergio	»	41,000	»
27. Rossi Amilcare	»	40,071	»
28. Ruffin Sergio	»	39,375	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 10 febbraio 1956

Il prefetto: VARINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 3580 Div. 3ª san., in data 30 dicembre 1954, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Parma al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei;

Esaminate le domande prodotte dai candidati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tavoni Vittorio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Trecasali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 10 febbraio 1956

Il prefetto: VARINO

(694)

PREFETTURA DI VERCELLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto n. 340.1.88/1033, in data 27 agosto 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1954;

Ritenuto che, a seguito del trasferimento in altra sede del vice prefetto ispettore dott. Gennaro de Campora, presidente della citata Commissione, occorre procedere alla sostituzione di detto funzionario;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 454, con cui è stato sostituito l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli artt. 9 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Gennaro de Campora, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1954, il vice prefetto vicario dott. Antonio Barbato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, all'albo della prefettura di Vercelli.

Vercelli, addì 4 febbraio 1956

Il prefetto: MALINVERNO

(673)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio 20 marzo 1952, n. 22/10029 San., con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 11 novembre 1954, n. 340.2.13/12119, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i successivi decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 27 novembre 1955, n. 340.2.13/13892, e 4 maggio 1955, n. 340.2.13-9626, recanti modifiche al precedente decreto commissariale, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Otello De Gennaro, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

In sostituzione del dott. Otello De Gennaro è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951, il dott. Raffaele De Victoris, vice prefetto ispettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 31 gennaio 1956

Il prefetto: GAIPA

(669)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i propri decreti n. 51933 del 30 dicembre 1954 e n. 51933 del 26 marzo 1955, con i quali veniva bandito il concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954 nei comuni di Castelluccio Valmaggiore e San Marco La Catola;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Fascia dott. Giuseppe	punti 51,929	su 100
2. Protano dott. Michele	» 44,115	»
3. Berchicci dott. Luigi	» 43,700	»
4. Formoso dott. Gerardo	» 43,680	»
5. Beer dott. Eugenio	» 43,550	»
6. Maiellaro dott. Raffaele	» 41,656	»
7. Russo dott. Edmondo	» 41,600	»
8. Lamedica dott. Michele	» 40,224	»
9. Colucci dott. Andrea Mario	» 39,000	»

Foggia, addì 11 febbraio 1956

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le sedi di condotte a fianco di ciascuno indicata:

1) Fascia dott. Giuseppe: San Marco La Catola;
2) Protano dott. Michele: Castelluccio Valmaggiore.

Foggia, addì 11 febbraio 1956

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

(715)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 60917/Div. 3 San. in data 4 gennaio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 62728/Div. 3 San. in data 4 gennaio 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Ritenuto che i vincitori delle condotte mediche di Castelnuovo Scrivia, Quattordio, Visone, Occimiano, Alessandria-Valle San Bartolomeo, Predosa (2ª condotta), Villadeati, Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio), Sala Monferrato e Montaldo Bormida hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Veniali dott. Mirko: Castelnuovo Scrivia;
2) Cassano dott. Pietro: Occimiano;
3) Reale dott. Carlo: Quattordio;
4) Colla dott. Bruno: Alessandria-Valle San Bartolomeo;
5) Garberi dott. Ugo: Villadeati;
6) Macagno dott. Emanuelino: Predosa (2ª condotta medica);
7) Sanna dott. Giov. Battista: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);
8) Galliano dott. Giovanni: Visone;
9) Lasagna dott. Sergio: Montaldo Bormida;
10) Canegallo dott. Antonio: Sala Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 3 febbraio 1956

Il prefetto: ADAMI

(674)

PREFETTURA DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 3868, in data 29 gennaio 1954, con cui venne bandito il concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visti i successivi decreti n. 3868, in data 9 marzo 1954, e n. 15261 in data 1° giugno 1954, contenenti modifiche al detto bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854, in data 10 giugno 1955, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1953, e di cui al bando in premessa è così costituita:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Di Porto dott. Arrigo, primario medico dell'ospedale civile di Rieti, designato dall'Ordine dei medici;
Oietti prof. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ascoli Piceno, designato dall'Ordine dei medici;
Colarieti dott. Concetto Romolo, medico condotto, designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Gomez y Paloma dott. Alvaro, primo segretario di Prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 24 gennaio 1956

Il prefetto: MAURO

(667)

PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 11922 Div. 3/San. del 18 giugno 1953, col quale veniva indetto pubblico concorso per nove posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 22491 Div. 3/San. del 15 novembre 1955, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti al concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 22492 Div. 3/San. del 15 novembre 1955, col quale venivano assegnate le condotte messe a concorso alle vincitrici in base alle risultanze del concorso;

Considerato che l'ostetrica Forno Luigia, seconda classificata in graduatoria, ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Mombercelli assegnatale col decreto sopracitato;

Considerato che l'ostetrica Versino Nella, terza classificata in graduatoria, ha dichiarato di voler accettare la condotta di Mombercelli per la quale è stata interpellata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

All'ostetrica Versino Nella è assegnata la condotta ostetrica di Mombercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Asti, addì 7 febbraio 1956

Il prefetto: QUERCI

(675)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048/III, in data 19 luglio 1955, con il quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 18049 in data 19 luglio 1955, con il quale il dott. Meggio Bruno venne dichiarato vincitore della condotta medica di Pellizzano-Ossana-Mezzana;

Vista la lettera n. 120 in data 20 gennaio 1956, con la quale il comune di Pellizzano comunicò che il predetto sanitario ebbe a dichiarare di non assumere servizio presso il consorzio medico di Pellizzano-Ossana-Mezzana, rinunciando, pertanto, definitivamente al posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

A modifica del decreto n. 18049/III, di cui in premessa, il dott. Paoli Enrico è dichiarato vincitore della condotta medica di Pellizzano-Ossana-Mezzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige» e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato del Governo e a quello del comune capo consorzio di Pellizzano.

Trento, addì 6 febbraio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(680)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.